

Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/09/2022

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

CAPO III

DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE

Art. 41

(Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)

1. È istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 2 Comma 3 sostituito da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 42

(Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)

1. È istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge

(Allegato 2), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 43

(Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino)

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 3), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Comma 3 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 43 bis

(Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)(1)(2)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(3)

3. L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(4)(5)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 17/2008
- 2 Articolo aggiunto da art. 21, comma 3, L. R. 17/2006
- 3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 4 Parole soppresse al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 5 Parole sostituite al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 44

(Istituzione della Riserva naturale della Valle Canal Novo)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 4), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Comma 3 sostituito da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 44 bis

(Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan) (3)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(4)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

3 Articolo aggiunto da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 12/2018

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 45

(Istituzione della Riserva naturale delle Foci dello Stella)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 5), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Comma 3 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 46

(Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata)(3)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(4)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del

PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(5)(6)

4.

(ABROGATO)

(7)

4 bis.

(ABROGATO)

(1)(2)(8)

Note:

- 1 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 62, L. R. 20/2000
- 2 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 9, comma 62, L. R. 3/2002
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2006
- 4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 5 Parole soppresse al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 6 Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 7 Comma 4 abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
- 8 Comma 4 bis abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Art. 47

(Istituzione della Riserva naturale della Foce dell'Isonzo)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Comma 3 sostituito da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 48

(Istituzione della Riserva naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa)

1. È istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Parole soppresse al comma 3 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 49

(Istituzione della Riserva naturale delle Falesie di Duino)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Comma 3 sostituito da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 50

(Istituzione della Riserva naturale del Monte Lanaro)

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Parole soppresse al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 51

(Istituzione della Riserva naturale del Monte Orsario)

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Parole soppresse al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 52

(Istituzione della Riserva naturale della Val Rosandra)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 2 Parole soppresse al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 3 Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021